



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Ordine pubblico – Decreto Sicurezza - Blocco stradale – Art. 14 del D.L. 11.4.2025, n. 48,  
su G.U. n. 85 dell'11.4.2025.**

Nell'ambito delle disposizioni introdotte dal *decreto Sicurezza* è stata attribuita rilevanza penale anche al blocco stradale o ferroviario effettuato con il proprio corpo, in precedenza considerato solo illecito amministrativo (punibile con sanzione da 1.000 a 4.000 euro). Pertanto tale illecito è ora punito con la reclusione fino a 1 mese o la multa fino a 300 euro e, qualora il fatto sia commesso da più persone riunite, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Si rammenta che già nel 2018 (legge n. 132/2018) è stata attribuita rilevanza penale (con reclusione da 1 a 6 anni) al blocco stradale effettuato da *chiunque depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria* (in precedenza solo strade ferrate, zone portuali e in acque interne) ma ne era stata espressamente esclusa la fattispecie di blocco stradale effettuato con il proprio corpo alla quale appunto si continuava ad applicare la predetta sanzione amministrativa.

**Rif. 35 – 2025**





**A.B.S.E.A.**  
**ASSOCIAZIONE BOLOGNESE**  
**SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI**

GU n.85 dell'11.4.2025

**DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48**

**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

Considerata altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura;

Ravvisata, inoltre, la necessità e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

*E m a n a*  
il seguente decreto-legge:

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

**Art. 14**

**Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada**

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».

**Art. 15**

\*\*\* OMISSIS \*\*\*